



## **Comune di Pedara**

*Città Metropolitana di Catania*

Ordinanza N. 48 del 12-07-2024

### **IL SINDACO**

#### **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE EDILE E AFFINI NEI CANTIERI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE**

l'articolo 32 della Costituzione;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone: *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

l'art. 650 c.p.;

il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'eccezionale ondata di caldo, caratterizzata da fasi in cui le temperature risultano particolarmente elevate, rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

- l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, con conseguente rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

**RAVVISATA** la necessità per tutte le aree o zone del territorio del Comune di Pedara interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole (in particolare nel settore dei cantieri edili agricolo ed affini), di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli, malori o infortuni causati dalla ridotta capacità di attenzione;

**CONSIDERATA** l'urgenza, per le ragioni sopra richiamate, di disporre - fino al 30 Settembre 2024 - il divieto lavorativo nei momenti in cui, in relazione ai bollettini Sias della Protezione Civile, le temperature oltrepassino i 35 gradi centigradi;

**VISTA** la nota della Filca Cisl del 25 giugno 2024, assunta al protocollo al n. 14881 del 25/06/2024, mediante la quale i Sindaci della provincia di Catania, sono invitati a emettere ordinanze che, in relazione alle previsioni meteo, prevedono in modo tassativo il blocco delle attività del settore delle costruzioni delle fasce orarie, ove si preveda, in relazione ai bollettini SIAS della Protezione Civile, di superare le temperature stabilite dalla legge (superamento dei 35°C)

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 50 e 54; **VISTA** la L. 142/90, recepita con L.R. 48/1991;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Pedara;

### **ORDINA**

per quanto riportato nella parte motiva che qui s'intende espressamente richiamata, anche se non materialmente trascritta, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei momenti in cui, in relazione ai bollettini Sias della Protezione Civile, le temperature oltrepassino i 35 gradi centigradi, con efficacia immediata e fino al 30 Settembre 2024, sull'intero territorio comunale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro all'aperto, in particolare nel settore dei cantieri edili ed affini;

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

### **COMUNICA**

- che il responsabile del presente procedimento è il Com.te Carmelo Laudani, nella qualità di Responsabile della V^ Area – Polizia Municipale, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali all'emanazione del presente provvedimento;
- che detta ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;
- che detta ordinanza verrà trasmessa, alla Prefettura, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Catania, alle forze di Polizia, alle OO.SS. provinciali;
- che è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza il Responsabile della V^ Area Com.te Carmelo Laudani.

### **AVVERTE**

infine che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo di Catania entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione.



**IL SINDACO**  
Arch. Alfio Castaldo